



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

Servizi alle Imprese e al Territorio

Sportello Unico Attività Produttive

Prot. gen. n. 32678

29 SET 2017

Data _____

Spett.le

Porto di Lavagna s.p.a.

Viale Monza 305

20100 MILANO

portodilavagna@legalmail.it

OGGETTO: Procedimento relativo a : Istanza di proroga della concessione demaniale marittima in contestualità a progetto di nuovi interventi sulla struttura, presentata dalla Porto di Lavagna s.p.a., e relativa all'atto formale stipulato dalla Capitaneria di Porto di Genova il 22/06/1974, reg. atti n. 1680 rep. 377 approvato con decreto ministeriale in data 13/07/1974 ed il successivo atto di sub ingresso del 07/08/2003 prot. n. 19047 attinente il Porto Turistico di Lavagna.

Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea in modalità sincrona.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

TENUTO CONTO dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona, per il procedimento di cui all'oggetto, indetta con atto in data 09/06/2017 prot. 18689 ed in data 11/07/2017 prot. 23049 ;

CONSIDERATO CHE l'Ente procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

RILEVATO CHE i lavori della conferenza decisoria si sono conclusi nella seduta del 31 luglio 2017, nel corso della quale sono stati espressi e confermati i seguenti motivati pareri:

COMUNE DI LAVAGNA	PROT. N.25503 in data 31.07.2017 confermato nella seduta del 31/07/2017
REGIONE LIGURIA	PROT. N. 258772 in data 28.07.2017 confermato nella seduta del 31/07/2017
CAPITANERIA DI PORTO	PROT. N. 29640 in data 27/07/2017 confermato nella seduta del 31/07/2017

ATTESO che i pareri sopra espressi dalle Amministrazioni partecipanti, anche rispetto alle Amministrazioni assenti, concretano qualificati dissensi ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge 241/1990,

CONSIDERATO che i dissensi espressi dalle Amministrazioni succitate risultano prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione;

VISTE le comunicazioni dei motivi ostativi alla determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria (Prot. 26904 del 10/08/2017 – Prot. 29944 del 06/09/2017);

PRESO ATTO delle osservazioni presentate dalla Porto di Lavagna spa con nota Prot. 31294 in data 16/09/2017;

VALUTATE le sopraddette osservazioni, che non sono ritenute meritevoli di accoglimento per i seguenti motivi :

- in merito al parere di Regione Liguria, la Porto di Lavagna afferma che *“In primis, non paiono convincenti le asserzioni (peraltro, né circostanziate né documentate) avanzate dall'Amministrazione Regionale, in merito ad un'ipotetica non vigenza, a tutt'oggi, del DPR n. 509/1997, ivi compreso il suo articolo 10 relativo a Disposizioni Transitorie e finali...”*.
Tale assunto risulta tuttavia superato dalla Sentenza del TAR Liguria n. 91/2017 la quale, pronunciandosi in merito al provvedimento con il quale il Comune di Lavagna ha sospeso l'iter della Conferenza stessa (indetta ai sensi dell'art. 10 comma 3, del DPR 509/1997), ha posto a carico dell'Ente, l'obbligo di concludere il procedimento avviato con l'istanza di proroga.
- Il concessionario sostiene inoltre che *“con riferimento al paventato profilo erariale, si rileva al contrario, come l'eventuale proroga della durata della concessione demaniale marittima consentirebbe alla concessionaria di poter disporre di un ulteriore periodo di tempo necessario per attuare e completare gli investimenti previsti, i quali permetterebbero alla Società, il perseguimento, con una maggiore efficacia ed efficienza, del superiore interesse pubblico dell'Amministrazione”*. Anche tale affermazione non può essere condivisa. Infatti sotto il profilo erariale, un'eventuale proroga dell'attuale concessione, trasponendo a un tempo successivo a quello originariamente fissato, l'incameramento delle opere di difficile rimozione, impedirebbe l'applicazione dei canoni

per le pertinenze commerciali, fissati dalla Legge Finanziaria 2007 a valori di mercato, ben più elevati dei canoni applicabili all'epoca dell'entrata in vigore del D.P.R.509/97, dando origine, al contrario ad una perdita economica sia per l'amministrazione dello Stato destinataria degli introiti derivanti dai canoni demaniali, sia per la Regione Liguria in relazione all'addizionale regionale del 10% dei suddetti canoni.

- Relativamente alla asserita necessità della Porto di Lavagna di garantire l'equilibrio economico-finanziario del concessionario in presenza di interventi non contemplati (in quanto imprevedibili) nell'ambito della concessione/subentro, ma comunque resi necessari ai fini di permettere la corretta gestione e lo sviluppo del porto turistico, si evidenzia che gli interventi necessari per la funzionalità portuale erano conosciuti dalla società, che già dal 2000 era subentrata nella gestione del porto. Infatti il Piano economico finanziario anni 2000-2024, redatto da Fidirevisa & Partners per conto della Porto di Lavagna S.p.A, presentato nel 2000 a corredo della prima istanza di subingresso, mirato a dimostrare *“l'effettiva capacità della Società di produrre redditi ragionevoli derivanti dalla gestione portuale e la conseguente compatibilità finanziaria dei programmi e budget economici che compongono il Piano”*, nella sezione dedicata al programma di investimenti testualmente riporta *“Al fine di garantire una perfetta fruibilità dell'intero porto si rendono necessari una serie di lavori per risanare, sia dal punto di vista strutturale che funzionale, l'intero bacino portuale, la diga foranea, le banchine e i pontili. E questo ha rappresentato un vincolo imposto dalle Autorità Marittime il cui soddisfacimento è stato prescritto in occasione del rilascio della autorizzazione ad assumere la gestione temporanea dell'attività portuale. Una relazione tecnica redatta da uno studio di ingegneria illustra le opere primarie, sia a terra che a mare, che si rendono necessarie al risanamento e alla messa in sicurezza del Porto, così come prescritto dalle Autorità Marittime. Tale relazione ha per oggetto un ampio programma di investimenti da realizzare a decorrere dall'esercizio 2000 fino al 2002 che comporta un impegno di spesa pari a circa 24.422 milioni di Lire (n.d.r. circa 12.6 milioni di Euro)”*.

Pertanto nelle sue valutazioni di tipo imprenditoriale, al momento del sub ingresso, la Società ha evidentemente ritenuto remunerativa la concessione, sia pure per il periodo limitato stabilito dall'Amministrazione concedente. Di poi, la valutazione di adeguatezza' deve tener conto della natura precaria della concessione in relazione alla preminente finalità di interesse pubblico alla salvaguardia del futuro assetto pianificatorio dell'area portuale, sicché, sotto tale profilo, la durata del termine risulta ragionevole, in quanto anche le prospettive di recupero degli investimenti e di guadagno del privato vanno considerate in relazione alla specifica natura del rapporto concessorio. Infine, si rileva, che già nel citato piano del 2000 si prevedeva che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fossero oggetto di rivalsa economica sugli utilizzatori delle strutture portuali.

Nel documento, infatti, si riporta esplicitamente tra le tipologie di ricavi conseguibili dalla Porto di Lavagna S.p.A. nel periodo di durata della Concessione Demaniale il "*d) riaddebito delle spese ordinarie di gestione portuale agli assegnatari dei beni e agli affittuari o locatari dei medesimi; e) riaddebito delle spese di manutenzione straordinaria per Investimenti o Migliorie agli assegnatari dei beni*"... "*l'assegnatario concorra in ragione della propria quota millesimale alle spese di manutenzione straordinaria comprese quelle per il risanamento strutturale e funzionale della diga foranea, dei pontili e delle banchine*". Ciò è confermato da numerose sentenze del Tribunale Civile (Tribunale di Chiavari in data 10/10/2003, Tribunale di Genova 16/05/2005);

- la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa è in conferente rispetto alla presente procedura, stante anche la pendenza del ricorso R.G. 2190/2012 presso il Tribunale di Genova, presentato dalla Porto di Lavagna spa;

- La concessionaria afferma l'inadeguatezza dell'opera a garantire riparo dalla tracimazione e rendendo non fruibile la banchina della diga. Secondo la Porto di Lavagna S.p.a., gli obblighi del concessionario si sarebbero potuti limitare alla ricostruzione del profilo originario della mantellata, invece sarebbe stata eseguita un'opera di impatto ben più significativo e ciò per la necessità di garantire la piena protezione offerta dalla scogliera.

Al contrario si ritiene che gli interventi sulla diga foranea fossero dovuti in quanto obblighi contrattuali previsti dalla concessione del 1974, così come recepiti nell'istanza di sub ingresso. Tali interventi sono da configurarsi come di manutenzione straordinaria, come correttamente presentati dalla concessionaria a tutti gli organi autorizzativi, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria tali interventi ricadano tra quelli in capo alla concessionaria ai sensi dell'art. 10 della concessione del 1974, così come recepiti nell'istanza di sub ingresso. Inoltre il fenomeno della tracimazione era sicuramente noto e studiato dal progettista nel 1975 e pertanto il comportamento della diga foranea durante le mareggiate più intense risultava coerente alle scelte progettuali, indirizzate nell'ottica di miglior compromesso tra maggiore libertà di visuale e possibili criticità nel periodo invernale; il progetto originario contemplava quindi un obiettivo ed una funzionalità legati alla "stagionalità" nell'utilizzo del porto, assicurando la massima ricettività solo per il periodo estivo, di maggiore interesse. Gli interventi eseguiti dalla concessionaria per recuperare la fruibilità dei 116 posti barca siano stati quindi mirati a perseguire una nuova e diversa funzionalità e non a mantenere quella originaria ("stagionalità" dell'utilizzo). Tali interventi manutentivi non possano ritenersi "nuovi", in quanto già progettati nel 2001.

- In merito agli interventi eseguiti e da eseguirsi sui pontili del porto, valgono le considerazioni generali già svolte in precedenza per la diga foranea circa la mancanza dei presupposti fondativi

della richiesta di proroga ai sensi del D.P.R. n. 509/1997, secondo cui si ricorda che gli atti di concessione possono essere prorogati “qualora si rendano necessari nuovi interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture portuali o al mantenimento della loro funzionalità”.

- La concessionaria infine propone di effettuare un intervento sulle vasche di alaggio e di varo finalizzato, a proprio giudizio, ad una miglioria funzionale del Porto di Lavagna.

Esulando dalla valutazione tecnica sulla natura delle opere, non si ravvedono i presupposti ex D.P.R. n. 509/97 secondo cui tali interventi sarebbero “necessari”. I contenuti della stessa istanza chiariscono che quella proposta dal concessionario è da intendersi come una “opportunità” e non una “necessità”. Le opere prospettate sono finalizzate, infatti, a conseguire una nuova funzionalità per il porto e non possono quindi nemmeno essere ricomprese tra quelle previste dal D.P.R. n. 509/97 per il “mantenimento della loro funzionalità”. In tal caso, trattandosi di modifiche sostanziali al contenuto della concessione demaniale occorrerebbe procedere ad una gara pubblica.

Tenuto conto delle motivazioni sopra illustrate e richiamati comunque integralmente i pareri espressi nella seduta della Conferenza di servizi del 31 luglio 2017, adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della Conferenza dei Servizi ex art. 14-quater, legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, in esito alla quale la richiesta di “proroga della concessione demaniale marittima in contestualità a progetto di nuovi interventi sulla struttura, presentata dalla Porto di Lavagna s.p.a., e relativa all’atto formale stipulato dalla Capitaneria di Porto di Genova il 22/06/1974, reg. atti n. 1680 rep. 377 approvato con decreto ministeriale in data 13/07/1974 ed il successivo atto di sub ingresso del 07/08/2003 prot. n. 19047 attinente il Porto Turistico di Lavagna”, viene respinta.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive
Responsabile procedimento : Dott.ssa Caviglia Stefania

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Dott.ssa Caviglia Stefania

